



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 129 del 27/08/2001

LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2001, N. 21

"Istituzione di una Commissione consiliare d'indagine sulla gestione amministrativa e contabile dell'Azienda sanitaria TA/1 e dell'Azienda ospedaliera 'SS. Annunziata' di Taranto".

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

(Istituzione e finalità)

1. E' istituita una Commissione consiliare d'indagine sulla gestione amministrativa e contabile dell'Azienda sanitaria TA/1 e dell'Azienda ospedaliera "SS. Annunziata" di Taranto, al fine di accertarne eventuali responsabilità per inadempienze o violazioni di legge, su tutte le attività da esse/a espletate sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

(Composizione e insediamento)

1. La Commissione è composta da cinque Consiglieri regionali, di cui tre in rappresentanza della maggioranza e due in rappresentanza della minoranza del Consiglio regionale.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede alla costituzione e all'insediamento della Commissione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3

(Poteri)

1. La Commissione di indagine, per lo svolgimento del mandato di cui alla presente legge, ha la facoltà

di chiedere l'intervento del Presidente della Giunta regionale e degli Assessori alla sanità e al bilancio e finanze nonché degli uffici degli stessi Assessorati.

2. La Commissione può altresì chiedere l'intervento degli Amministratori dell'Azienda sanitaria TA/1 e dell'Azienda ospedaliera "SS. Annunziata" di Taranto, nonché del loro personale dirigente e dei revisori dei conti.

3. La Commissione può acquisire tutti gli atti deliberativi e preparatori che ritiene opportuno, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio.

4. La Commissione delibera a maggioranza dei membri presenti all'atto della votazione.

Art. 4

(Elezione del Presidente - Validità delle riunioni)

1. La Commissione, nella sua prima riunione, elegge a scrutinio segreto un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario. Per la prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta e per la successiva la maggioranza semplice.

2. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, assistito dal Segretario.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

4. La Commissione si riunisce almeno una volta alla settimana.

5. L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è comunicato ai componenti della Commissione almeno due giorni prima della riunione.

Art. 5

(Consulenza)

1. Per lo svolgimento del suo mandato la Commissione si avvale anche della consulenza di tre esperti, di cui almeno uno esperto in materia di contabilità e bilanci, anche esterni all'Amministrazione regionale, nominati dalla Commissione nella sua prima riunione, subito dopo l'elezione dei suoi organi.

2. Per la scelta dei componenti del collegio degli esperti la Commissione si avvale del procedimento e delle norme di cui alla legge 12 agosto 1981, n. 45 e successive modificazioni.

Art. 6

(Termine)

1. La Commissione termina i suoi lavori entro e non oltre quattro mesi dalla sua costituzione.

2. Al termine dell'indagine la Commissione redige e approva una relazione finale da trasmettere al Consiglio regionale.

3. I Commissari dissenzienti possono redigere una o più relazioni di minoranza.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 10 agosto 2001

Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dal Settore Legislativo della Giunta Regionale - Ufficio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art. 12 del Regolamento interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali, è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all'art. 5

- La legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 "Norme per il conferimento di consulenze" pubblicata nel B.U.R. n. 74 del 17.8.1981 è stata modificata dall'art. 4 della L.R. 30 dicembre 1994, n. 37 pubblicata nel B.U.R. n. 146 del 30.12.1994.

Lavori preparatori:

- P.d.I. n. 20/2000 d'iniziativa dei Consiglieri regionali: Mineo, Carrozzo, Pelillo, Frisullo, Lomelo, Losappio, Madaro, Pepe, A. Sannicandro ed E. Sannicandro;
- Approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 73 nella seduta del 7 maggio 2001;
- Vistato dal Commissario del Governo con nota del 3 agosto 2001.